

**CONTRATTO D'APPALTO  
PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE**

**(N. 01/11)**

## INDICE

Art. 1 Oggetto	4
Art. 2 Durata del contratto	5
Art. 2.1 Modalità di erogazione del servizio.....	6
Art. 3 Corrispettivo	6
Art. 4 Revisione dei prezzi	7
Art. 5 Fatturazione e Pagamenti	7
Art. 6 Gestione del sistema della sicurezza alimentare	7
Art. 7 Gestione del sistema di sicurezza sul lavoro	8
Art. 8 Personale impiegato nell'esecuzione del servizio	8
Art. 9 Controllo della conformità dei servizi	8
Art. 10 Penali	8
Art. 11 Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore	9
Art. 11.1 Nei confronti del Committente.....	9
Art. 11.2 Nei confronti del personale dipendente.....	10
Art. 12 Subappalto	11
Art. 13 Referenti	12
Art. 14 Direttore dell'esecuzione del contratto	12
Art. 15 Comunicazioni	13
Art. 16 Comunicazioni all'A.V.C.P.	13
Art. 17 Sicurezza sul lavoro	13
Art. 18 Trattamento dei dati personali	14
Art. 19 Tutela dei dati personali e riservatezza	14
Art. 20 Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto	15
Art. 21 Clausola risolutiva espressa	16
Art. 22 Esecuzione in danno	17
Art. 23 Recesso del Committente dal contratto	17
Art. 24 Divieto di cessione del contratto	17
Art. 25 Disciplina della cessione del credito	17
Art. 26 Controversie	17
Art. 27 Spese	18
Art. 28 Rinvio	18

**CONTRATTO D'APPALTO  
PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE**

**TRA**

**CSI-Piemonte** – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, in persona

OMISSIS

domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, di seguito denominato anche “Committente”

**E**

**Gemeaz Cusin S.p.A.** con sede legale in Milano, Viale Farmagosta n. 75, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05351490965, in persona

OMISSIS

, nella qualità di Procuratore speciale (Procura rogito Notaio in Milano, dott. Amedeo Venditti, repertorio n. 10.735, raccolta n. 4.440, registrata presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Milano 2 il 26 novembre 2009 al n. 29113, serie 1T) (Allegato n. 1), domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Società Gemeaz Cusin S.p.A., di seguito denominato anche “Appaltatore”

e congiuntamente denominati “Parti”

**PREMESSO CHE**

- con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 9 marzo 2011 è stata approvata l'indizione della gara, espletata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento in appalto del servizio di ristorazione aziendale (C.I.G. n. 14465090FD);
- con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 7 giugno 2011 veniva approvata l'aggiudicazione provvisoria e dichiarata l'aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto in oggetto in favore della Società in epigrafe al presente atto;
- la “Dichiarazione di accettazione della Lettera di invito, del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici e relativi Allegati tecnici” (Allegato n. 2) del 9 maggio 2011, le “Informazioni complementari” (Allegato n. 3), l’“Offerta economica” (Allegato n. 4), l’“Offerta tecnica” (Allegato n. 5), il “D.U.V.R.I. – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze” (Allegato n. 6), sono allegati al presente contratto;
- la Società Gemeaz Cusin S.p.A. ha costituito regolare cauzione definitiva dell'importo pari ad € 398.753,62 (Euro trecentonovantottomilasettecentocinquantatre/63) con polizza fidejussoria n. 000000020688 del 9 giugno 2011, rilasciata da City Insurance S.A. - Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioni (Allegato n. 7), ed ha stipulato con Assicurazioni Generali S.p.A. - Agenzia Generale di Milano (Cod. 901/WH) la polizza assicurativa n. 283617507 (Allegato n. 8a), come da Atto di dichiarazione n. 115 del 15 giugno 2011, e con la Fondiaria - SAI S.p.A. - Agenzia Gerenza di Milano (0040) la polizza n.

M0100776606 (Allegato n. 8b), a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto;

- il documento “Istruzioni relative al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003” e s.m.i. c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali” è allegato al presente contratto (Allegato n. 9);
- la Società Gemeaz Cusin S.p.A. riconosce che il presente contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI-Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta;
- gli Allegati da 1 a 9 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- gli “Allegati” (da 1 a 7) dell'allegata “Offerta tecnica” ed il “Progetto tecnico-grafico per la riqualificazione globale della sede di Via Arnaldo da Brescia n. 5/d” e relativi “Allegati” (da 1 a 5) (nel seguito, per brevità, complessivamente, “Progetto”), ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVENGONO E SI STIPULANO  
LE SEGUENTI CONDIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE:

#### **Art. 1 Oggetto**

Costituisce oggetto del presente contratto l'erogazione del servizio di ristorazione aziendale dedicato ai dipendenti del Committente operanti c/o le sedi di Torino – ristorante aziendale di Via Arnaldo da Brescia n. 5d asservito alla sede aziendale di C.so Unione Sovietica n. 216 e ristorante aziendale di C.so Tazzoli n. 215/12 A-B – oltre al personale espressamente autorizzato, articolato nelle seguenti prestazioni:

##### A) Prestazioni principali:

- approvvigionamento delle materie prime alimentari e dei prodotti non alimentari e di consumo ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 6 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici e dei paragrafi D e E dell'allegata “Offerta tecnica”;
- preparazione e somministrazione dei pasti agli utenti del servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici e del paragrafo C dell'allegata “Offerta tecnica”;
- preparazione, confezionamento e veicolazione dei pasti da asporto e lunch box ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici e del paragrafo F.3 dell'allegata “Offerta tecnica”;
- riordino, pulizia, sanificazione delle sedi distributive, delle cucine e delle sale da pranzo (attrezzature, materiali ed arredi) ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici e del paragrafo G.1 dell'allegata “Offerta tecnica”;
- pulizia, sanificazione dei bagni del pubblico (solo presso la sede di Via Arnaldo da Brescia n. 5/d) ai sensi dell'art. 8.9 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici;

##### B) Prestazioni accessorie:

- sede di Via Arnaldo da Brescia n. 5/d: progettazione e realizzazione del lay out della nuova cucina con allestimento tecnico macchine e attrezzature della cucina e della sala da pranzo secondo il modello free-flow di cui al “Progetto” dell'Appaltatore, compresa la manutenzione tecnica ordinaria e straordinaria delle attrezzature, macchine e impianti (con particolare riferimento all'impianto di estrazione-mandata delle cappe e di addolcimento delle acque), ai sensi del combinato disposto dell'art. 8.10 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici e del paragrafo G.2 dell'allegata “Offerta tecnica”, ad esclusione del rifacimento delle opere edili e degli impianti, dettagliato all'art. 2.1 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, che resta a carico del Committente;
- sede di C.so Tazzoli n. 215/12 A-B: manutenzione tecnica ordinaria e straordinaria delle attrezzature, macchine e impianti (con particolare riferimento ad estrazione-mandata delle cappe ed addolcimento delle acque), della cucina e della sala da pranzo secondo il modello self-service ai sensi del combinato disposto dell'art. 8.10 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici e del paragrafo G.3 dell'allegata “Offerta tecnica”; si precisa che qualsiasi miglioria e/o inserimento di nuove macchine/attrezzature e/o installazione di nuovi impianti sarà a carico dell'Appaltatore, previo accordo con la proprietà immobiliare come meglio dettagliato agli artt. 1.2 e 2.2 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici).

Al termine del periodo di durata contrattuale di cui al successivo art. 2, tutte le attrezzature e gli arredi installati a spese dell'Appaltatore saranno presi in carico, a titolo gratuito, dal Committente, con verbale tecnico-amministrativo di consegna firmato in contraddittorio, al quale dovranno essere allegati eventuali contratti comprovanti la proprietà di attrezzature e arredi liberi da garanzie e le certificazioni di conformità dei medesimi, dei manuali d'uso e manutenzione e dei verbali di avvenuti interventi tecnici (cfr. art. 2.1 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici).

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, delle tempistiche, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nella Lettera di invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici e relativi Allegati tecnici, che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti, nonché, per gli aspetti migliorativi, nel pieno rispetto di quanto previsto nell'allegata “Offerta tecnica”, nei relativi “Allegati” e nel “Progetto”.

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nella Lettera di invito, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici e relativi Allegati tecnici, nell'allegata “Offerta tecnica”, nei relativi “Allegati” e nel “Progetto”.

## **Art. 2 Durata del contratto**

Il presente contratto avrà durata di 5 (cinque) anni per 12 (dodici) mesi lavorativi annui a decorrere dal 1 agosto 2011, fino al 31 luglio 2016, secondo la seguente articolazione temporale, diversificata a seconda della sede di interesse:

- mensa di C.so Tazzoli n. 215/12 A-B: a decorrere dal 1 agosto 2011;
- mensa di Via Arnaldo da Brescia n. 5/d: a decorrere dal 17 ottobre 2011, considerando che gli interventi di riqualificazione e riallestimento dei relativi locali avranno termine, entro e non oltre il 14 ottobre 2011, come da crono-programma dei lavori oggetto del “Progetto” dell'Appaltatore.

Durante il periodo estivo e/o altri periodi dell'anno, in concomitanza delle festività/ponti di calendario, potrà essere prevista l'erogazione del medesimo servizio per un numero ridotto di utenti, previa comunicazione scritta del Committente, senza che ciò dia diritto all'Appaltatore di richiedere alcun indennizzo o risarcimento per la parziale attivazione del servizio.

Qualora, allo scadere del termine contrattuale di 5 (cinque) anni, il Committente non avesse ancora provveduto a bandire una nuova gara, l'Appaltatore si impegna a proseguire l'erogazione delle prestazioni contrattualizzate, ai medesimi patti e condizioni, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del presente contratto, previa adozione di idoneo atto congruamente motivato.

Il Committente, come previsto all'art. 3 della Lettera di invito, si riserva la facoltà di procedere al rinnovo di tale contratto per un periodo massimo di ulteriori (dodici) mesi con facoltà, per il Committente stesso, di rinegoziare patti e condizioni, anche economiche, e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del medesimo.

### **Art. 2.1 Modalità di erogazione del servizio**

Il servizio oggetto del presente contratto deve essere erogato nei giorni feriali nel rispetto della seguente articolazione oraria, diversa a seconda della sede di interesse:

- sede di Via Arnaldo da Brescia n. 5/d: dalle ore 12:00 alle ore 14:30 (inizio anticipato per consentire l'accesso prioritario al personale turnista in servizio) anche per il ritiro dei lunch box e la consegna dei pasti da asporto (cfr. art. 1.2, punti 4 e 5 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici);
- sede di C.so Tazzoli n. 215/12 A-B: dalle ore 12:30 alle ore 14:30, anche per il ritiro dei lunch box.

Il Committente si riserva altresì l'opportunità, per particolari esigenze lavorative e senza alcun costo aggiuntivo, di richiedere altri servizi (es. colazioni di lavoro), previa comunicazione scritta dell'Appaltatore, almeno 1 (un) giorno lavorativo antecedente a quello di erogazione del servizio.

Alle dipendenti in stato di gravidanza e/o persone con grado di diversa abilità e/o altro impedimento fisico temporaneo o permanente, dovrà essere comunque garantita la possibilità di accesso prioritario al servizio con azzeramento dei tempi di attesa in coda.

### **Art. 3 Corrispettivo**

Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto è determinato, fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile pari ad € 7.375.500,00 (Euro settemilionitrecentosettantacinquemilacinquecento/00), non vincolante per il Committente, per il periodo di 5 (cinque) anni definito al precedente art. 2, dal numero di pasti effettivamente consumati nel periodo di vigenza del presente contratto, moltiplicato per il costo del singolo pasto, pari ad € 6,65 (Euro sei/65).

Il corrispettivo e l'importo massimo spendibile sono da intendersi al netto degli oneri di legge e degli oneri relativi alla sicurezza del lavoro e derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, pari ad € 57.000,00 (Euro cinquantasettemila/00), oltre oneri di legge.

Il costo del singolo pasto comprende tutti i servizi, tutte le prestazioni dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, le spese ed ogni altro onere inerente

e conseguente all'erogazione dei servizi e delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta la documentazione fornita; comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche e successive correlate all'erogazione del servizio (ad es. formazione del personale).

L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c..

#### **Art. 4 Revisione dei prezzi**

Il corrispettivo, come determinato al precedente art. 3, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del presente contratto, fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza del medesimo contratto, la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c), e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con le modalità stabilite nell'art. 115 del Decreto medesimo.

In mancanza di pubblicazione dei dati rilevati dall'Istituto di statistica di cui al precedente comma, la revisione viene operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

#### **Art. 5 Fatturazione e Pagamenti**

Il Committente procederà al pagamento del corrispettivo, come determinato al precedente art. 3, dietro presentazione di regolari fatture bimestrali posticipate indicanti il numero di pasti effettivamente erogati e consumati (rilevati attraverso il sistema di rilievo RFID dei badge aziendali di cui all'art. 4.10 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici), che dovranno indicare il C.I.G. n. 14465090FD.

La fatturazione degli oneri relativi alla sicurezza del lavoro e derivanti da interferenze, pari ad € 57.000,00 (Euro cinquantasettemila/00), oltre oneri di legge, dovrà avere luogo in occasione dell'emissione della prima fattura relativa a ciascuna annualità, per un importo pari ad € 11.400,00 (Euro undicimilaquattrocento/00), oltre oneri di legge, ogni fattura.

Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore, verificata d'ufficio dal Committente stesso, attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio.

Qualora non sussista in capo all'Appaltatore la regolarità contributiva e previdenziale, il Committente inviterà l'Appaltatore a regolarizzare la propria posizione contributiva entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto.

Il Committente eseguirà i pagamenti a mezzo bonifico bancario a 90 gg d.f.f.m. su conto corrente dedicato.

#### **Art. 6 Gestione del sistema della sicurezza alimentare**

L'Appaltatore ha presentato, in sede di partecipazione alla procedura di cui in premessa, la versione preliminare del Manuale di Autocontrollo secondo il metodo HACCP (cfr. paragrafo H ed Allegato n. 6 dell'allegata "Offerta tecnica"); la versione definitiva di tale manuale e la procedura operativa di tracciabilità dovranno essere

personalizzati ed attivati entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'erogazione del servizio con le relative e dovute personalizzazioni per ognuna delle sedi produttive e distributive.

#### **Art. 7 Gestione del sistema di sicurezza sul lavoro**

L'Appaltatore ha altresì presentato, sempre in sede di partecipazione alla procedura di cui in premessa, la versione preliminare del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (cfr. paragrafo I ed Allegato n. 7 dell'allegata "Offerta tecnica"); la versione definitiva del DVR dovrà essere personalizzata ed attivata, per ognuna delle sedi distributive entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'erogazione del servizio.

#### **Art. 8 Personale impiegato nell'esecuzione del servizio**

Come dettagliatamente disciplinato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici ed al paragrafo B dell'allegata "Offerta tecnica", l'Appaltatore deve prestare il servizio oggetto del presente contratto con risorse dallo stesso dirette e coordinate, formate ed istruite all'espletamento delle proprie mansioni (cfr. art. 3.4 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici e paragrafo B.2 dell'allegata "offerta tecnica"), le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, devono operare senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.

L'Appaltatore ha fornito l'elenco nominativo dei responsabili del servizio che prevede di utilizzare nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto (come individuate all'art. 3.1 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici e B.1 dell'allegata "Offerta tecnica").

Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, in considerazione della particolare natura dei servizi affidati, le risorse dell'Appaltatore dovranno essere di gradimento del Committente e, pertanto, l'Appaltatore provvederà a sostituire i soggetti che non abbiano l'approvazione del Committente entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta.

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, potrà variare le suddette risorse soltanto in caso di comprovate esigenze, mediante comunicazione scritta da effettuarsi con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo e previa approvazione del Committente, fermo restando che le risorse così sostituite dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti tecnici e professionali posseduti dal personale originariamente indicato.

In caso di nuovo Appaltatore subentrante, dovranno essere altresì presi gli opportuni contatti con le Organizzazioni sindacali di settore al fine di ottemperare all'adempimento eventualmente imposto dal CCNL di riferimento relativamente all'assorbimento del personale in carico all'Appaltatore uscente.

#### **Art. 9 Controllo della conformità dei servizi**

Il controllo della conformità dei servizi oggetto del presente contratto verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici e dal paragrafo J dell'allegata "Offerta tecnica".



## **Art. 10 Penali**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.

Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.

In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, nei casi di grave inadempienza o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo del presente contratto, come determinato al precedente art. 3, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della cauzione definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).

## **Art. 11 Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore**

### **Art. 11.1 Nei confronti del Committente**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni

oggetto del presente contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

L'Appaltatore è altresì tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disciplinati dalla Legge n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia", successivamente modificata dal Decreto Legge n. 187/2010 convertito, con modificazioni, con Legge n. 217/2010.

L'Appaltatore deve provvedere alla notifica della DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) presso lo Sportello Comunale ai sensi del Reg. CE 852/04 e di ogni altra licenza, autorizzazione e certificazione richiesta dalle vigenti norme di legge per l'espletamento del servizio in oggetto presso le Autorità Competenti, sia in caso di riqualificazione tecnico-strutturale (sede di Via Arnaldo da Brescia n. 5/d) sia di subentro gestionale (sede di C.so Tazzoli n. 215/12 A-B).

L'Appaltatore deve altresì garantire che tutto il processo di erogazione dei servizi sia svolto nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza degli alimenti, comprensiva quest'ultima di tracciabilità dei prodotti, sicurezza dei processi, sanificazione di ambienti e attrezzature, gestione dei rifiuti, prevenzione e lotta agli animali indesiderati.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla gestione del servizio, compreso:

- l'abbigliamento, i dispositivi igienici e di sicurezza (DPI) per il personale di servizio;
- le utenze energetiche e di servizio (acqua, luce, gas, telefono) ed altre eventuali utenze e spese necessarie e sufficienti per il regolare svolgimento del servizio ad eccezione della TARSU (come precisato all'art. 2 della Lettera di invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici).

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

### **Art. 11.2 Nei confronti del personale dipendente**

L'Appaltatore deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali, nonché dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone gli oneri relativi.

L'Appaltatore regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei Contratti Collettivi citati e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i Contratti Collettivi di Lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale (precedente articolo 3). Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i propri obblighi.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro ai sensi degli articoli 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 113/2008 e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2008.

### **Art. 12 Subappalto**

Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

L'Appaltatore ha indicato in sede di gara che intende subappaltare a Terzi le seguenti attività:

1. manutenzione ordinaria;
2. riordino, pulizia e sanificazione dei locali.

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

La quota subappaltata non potrà essere superiore al 30% dell'importo massimo spendibile, come determinato al precedente art. 3.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto integrale di tutte le prescrizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi della citata normativa, di rilasciare le autorizzazioni al subappalto, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta, compreso il D.U.R.C., per ciascuna delle ditte aspiranti Subappaltatrici.

L'Appaltatore risponde in solido con il Subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali dei dipendenti a cui è tenuto il Subappaltatore, secondo quanto previsto all'articolo 35, commi dal 28 al 33 della Legge 4/8/2006 n. 248 e s.m.i..

L'Appaltatore ha l'obbligo di imporre al Subappaltatore l'osservanza degli impegni da esso assunti nei confronti del Committente e di ogni altra eventuale obbligazione indicata dal Committente stesso nell'atto di autorizzazione.

Durante il rapporto contrattuale, qualora il Committente ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il Subappaltatore incompetente o inaffidabile, lo comunicherà per iscritto all'Appaltatore, il quale deve prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del Subappaltatore stesso.

L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimenti di sorta, o proroghe della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.

L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c..

Ai sensi dell'articolo 118, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Committente non provvederà al pagamento diretto ai Subappaltatori-Cottimisti, con obbligo per l'Appaltatore di ottemperare a quanto prescritto nel citato articolo 118. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del Subappaltatore entro il termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, il Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Si precisa, altresì, che è onere dell'Appaltatore corrispondere gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai Subappaltatori. Il Committente provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della disposizione citata. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i Subappaltatori ed i Subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla citata Legge, ne dà immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Committente.

### **Art. 13 Referenti**

La natura del servizio oggetto del presente contratto presuppone una stretta connessione tra l'Appaltatore ed il Committente.

A tal fine, l'Appaltatore designa quale Referente del servizio nei confronti del Committente, il dott. Rocco Argentieri.

Il Committente designa per la gestione dei rapporti con l'Appaltatore la dott.ssa Silvia Soffietti.

### **Art. 14 Direttore dell'esecuzione del contratto**

Il Committente designa quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto il dott. Franco Dedè, Direttore della Direzione Funzioni Centrali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali, cura il corretto svolgimento del servizio, appone il visto di controllo sulle fatture, propone la liquidazione a norma del contratto e di legge.

#### **Art. 15 Comunicazioni**

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo lettera raccomandata a/r o telefax al Direttore dell'esecuzione del contratto sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire per iscritto anche negli altri casi previsti dalla Lettera di invito e dal Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.

Il Committente si riserva di valutare, di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di trasmissione più idoneo da utilizzare. Nel caso in cui la comunicazione sia inviata a mezzo fax o posta elettronica, non seguirà l'invio della medesima mediante altri mezzi. Le comunicazioni relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate anche mediante raccomandata a/r.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate al medesimo Direttore dell'esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

#### **Art. 16 Comunicazioni all'A.V.C.P.**

Il Committente comunicherà all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto riferiti all'Appaltatore previsti dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10 gennaio 2008, come ad esempio la risoluzione, l'esecuzione gravemente errata, la violazione di norme di sicurezza del lavoro o di altri obblighi previsti dal contratto di lavoro, false dichiarazioni o contraffazione documenti.

#### **Art. 17 Sicurezza sul lavoro**

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano e dimostrano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Committente ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10.03.1998.

Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e D.Lgs. n. 106/2009), qualora le attività oggetto del presente contratto debbano essere eseguite all'interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l'Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o

assistenza richiesta dal R.S.P.P. e dal Coordinatore per la sicurezza, anche per eventuali nuove attività che si insedieranno nei locali resi disponibili nella struttura di C.so Tazzoli n. 215/12 A-B.

In particolare, l'Appaltatore ed i Subappaltatori dovranno munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente contratto di Tessera di Riconoscimento, conformemente a quanto disposto dal combinato disposto degli art. 18, comma 1, lett. u), e 26, comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

#### **Art. 18 Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati forniti è disciplinato dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i.. Si informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali, i dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, a tutela e garanzia della riservatezza dei dati forniti, in modo da ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dall'Allegato B allo stesso decreto;
- i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili derivanti dal rapporto contrattuale in essere, previsti dalle leggi; trattati da personale "Incaricato" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) del Codice Privacy previa adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità suindicate;
- i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dalle modalità dalla stessa previste;
- in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, l'Appaltatore ha diritto ad ottenere le informazioni previste dall'articolo 7 del decreto in oggetto. Potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tra cui quelli di ottenere dal Titolare, anche per il tramite del Responsabile o degli Incaricati, la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al CSI-Piemonte, Corso Unione Sovietica 216, Torino, e-mail: [privacy@csi.it](mailto:privacy@csi.it), tel. 011-3168111;
- il responsabile del trattamento dei dati per il CSI-Piemonte è il Sig. Guido Barbero.

#### **Art. 19 Tutela dei dati personali e riservatezza**

L'Appaltatore ed i suoi ausiliari sono tenuti, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nonché dagli allegati al decreto indicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

L'Appaltatore si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del *know-how* commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dall'Appaltatore.

Concordato il regime operativo della sicurezza nell'accesso a dati e transizioni, l'Appaltatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del *know-how* commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente contratto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Committente.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, nonché ad acquisire le necessarie ed opportune garanzie per garantire il rispetto di tali obblighi di riservatezza, sicurezza e confidenzialità, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività che implichi rapporti con Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L'Appaltatore deve assicurare che tali dati e tali materiali ricevano in ogni caso un livello di cura e protezione assolutamente idoneo a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

L'Appaltatore, quindi, nei confronti dei dati in qualsivoglia modo acquisiti in virtù delle attività di cui al presente contratto, è tenuto, sotto la propria responsabilità:

- a non utilizzare detti dati per fini diversi ed ulteriori da quelli dell'adempimento degli obblighi contrattuali in oggetto, sia commerciali sia non commerciali, propri o di Terzi;
- a non comunicare e/o comunque a non rendere noti e/o non cedere a Terzi detti dati, né divulgarli in alcun modo né in qualsivoglia forma, nonché a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo a qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultato dell'applicazione degli indici interpretativi alle basi di dati analizzate e/o utilizzate.

Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi a tempo indeterminato.

Nel caso di violazione di tali obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni eventuale danno eventualmente subito dal Committente – ivi inclusi eventuali danni di immagine *et similia* – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il Committente potrà sempre, nel caso in cui si verifichi una tale violazione, valutarne discrezionalmente il grado di gravità: qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Committente avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente contratto.

#### **Art. 20 Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto**

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del presente contratto rispetto alle caratteristiche richieste, il Committente si riserva la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 20 (venti) giorni entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, il Committente ha la facoltà di risolvere il presente contratto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a Terzi in danno dell'Appaltatore (successivo art. 22), fatta salva l'applicazione delle penali già contestate.

In ogni caso, il Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, dei maggiori danni subiti dal Committente.

#### **Art. 21 Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- nel caso di subappalto non autorizzato dal Committente;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e di riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali (art. 19 del presente contratto);
- nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto (successivo art. 24);
- nel caso in cui fossero emanati nei confronti dell'Appaltatore provvedimenti provvisori o definitivi che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla vigente normativa antimafia, ovvero dovessero risultare pendenti procedimenti per l'applicazione dei medesimi provvedimenti, o condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 33, ultimo comma della Lettera di invito);
- nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 33, secondo comma della Lettera di invito;
- nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia igienico-sanitaria;
- tutti gli altri casi di cui al presente contratto, alla Lettera di invito ed al Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

I casi sopra elencati sono contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.



Non possono essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, il Committente ha diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del presente contratto. Il Committente ha anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

#### **Art. 22 Esecuzione in danno**

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o – eccettuati i casi di forza maggiore – in caso di omissione ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate, ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno ed a spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

#### **Art. 23 Recesso del Committente dal contratto**

Il Committente potrà recedere dal presente contratto, dando comunicazione scritta con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'articolo 1671 c.c., l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare l'erogazione di tutte le prestazioni contrattuali.

#### **Art. 24 Divieto di cessione del contratto**

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere a Terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolve di diritto.

#### **Art. 25 Disciplina della cessione del credito**

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La notifica al Committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire, pena la non opponibilità della stessa al Committente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 26 Controversie**

In caso di controversie tra il Committente e l'Appaltatore, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, le Parti possono ricorrere al procedimento

dell'accordo bonario ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., applicabile, in quanto compatibile, ai contratti relativi a servizi e forniture.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione, così come disciplinata dall'articolo 239 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Tutte le controversie tra le Parti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo previsto dall'articolo 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e quelle non risolte mediante transazione, saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

#### **Art. 27 Spese**

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono poste a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 28 Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e relativi Allegati, si rimanda alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato, sottoscritto.

Torino, lì 19 luglio 2011

**IL COMMITTENTE**

FIRMATO IN ORIGINALE

**L'APPALTATORE**

GEMEAZ CUSIN S.p.A.

FIRMATO IN ORIGINALE

Si approvano specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. le clausole seguenti:

- Art. 3 Corrispettivo
- Art. 11 Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore
- Art. 19 Tutela dei dati personali e riservatezza
- Art. 20 Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto
- Art. 21 Clausola risolutiva espressa
- Art. 22 Esecuzione in danno
- Art. 23 Recesso del Committente dal contratto
- Art. 24 Divieto di cessione del contratto
- Art. 25 Disciplina della cessione del credito
- Art. 26 Controversie
- Art. 27 Spese

#### **L'APPALTATORE**

FIRMATO IN ORIGINALE

